



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 10 Ottobre 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

1. Ricorso CATANZARO CALCIO 2011 SRL

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Germinale Domenico seguito gara Catanzaro/Pisa del 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Germinale Domenico a 4 giornate effettive di gara.

2. Ricorso CATANZARO CALCIO 2011 SRL

avverso la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Catanzaro/Pisa del 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a € 2.500,00.

3. Ricorso A.S.G. NOCERINA

avverso le sanzioni:

- obbligo di disputare una gara di Campionato a porte chiuse;
- ammenda di € 5.000,00,

inflitte alla reclamante seguito gara Nocerina/Frosinone del 27.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)

RESPINTO

4. Ricorso A.S.G. NOCERINA

avverso la sanzione della inibizione fino al 5.11.2013 inflitta al Sig. Pavarese Luigi seguito gara Nocerina/Frosinone del 27.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Pavarese Luigi a tutto il 27.10.2013.

5. Ricorso U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Sanderra Luca seguito gara Salernitana/Città di Pontedera del 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Sanderra Luca a 2 giornate effettive di gara.

